

Statuti

Art. 1 Denominazione

1. Con la denominazione "Sindacato svizzero film e video" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Zurigo.

Art. 2 Scopo

- 2.1 Lo scopo della federazione è la tutela e la promozione degli interessi dei suoi membri negli ambiti sociale, economico, professionale e culturale.
- 2.2 La federazione organizza i lavoratori attivi nelle professioni artistiche e tecniche del settore svizzero del film e del video che abbiano una formazione solida e/o un'adeguata esperienza professionale, che sostengano lo scopo della federazione e ne riconoscano gli statuti.
- 2.3 La federazione rappresenta gli interessi dei suoi membri di fronte ai produttori o ad altri datori di lavoro come anche di fronte alle autorità.
- 2.4 La federazione è politicamente indipendente e neutra dal punto di vista religioso.

Art. 3 Membri

- 3.1 L'ammissione dei membri nella federazione avviene in seguito ad una richiesta scritta che viene valutata dai delegati del gruppo professionale e dal comitato; si perfeziona con la ratifica da parte dell'Assemblea generale. Il comitato può rifiutare l'ammissione se ritiene insufficienti le informazioni fornite.
- 3.2 La federazione distingue quattro tipi di membri:

a) Membri attivi

Possono essere membri attivi della federazione le persone naturali che esercitano un'attività lucrativa - autonoma o dipendente - professionale nel settore cinematografico svizzero e che svolgono una professione appartenente ad uno dei gruppi professionali rappresentati dalla federazione.

I membri attivi hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi della federazione e in occasione dell'Assemblea generale hanno diritto di voto e di essere eletti.

I membri attivi con ancora poca esperienza professionale vengono accolti nella federazione come "newcomer" su raccomandazione dei delegati del gruppo professionale d'appartenenza. Lo stato di "newcomer" è limitato a due anni. Passato questo periodo, i delegati decidono se le esperienze professionali acquisite nel frattempo bastano per un'ammissione definitiva.

b) Membri solidali

I membri che non lavorano più nell'ambito organizzativo curato dall'SSFV o che abitano all'estero, che però desiderano rimanere membri per solidarietà possono chiedere lo statuto di membro solidale.

I membri solidali versano una quota ridotta. Sono iscritti in una lista separata e ricevono tutte le informazioni distribuite dalla federazione, accreditamenti ai festival inclusi. Non hanno diritto di ottenere consulenza giuridica e all'Assemblea generale non sono né eleggibili, né hanno il diritto di voto.

c) Membri straordinari

I membri attivi proprietari o co-proprietari di una persona giuridica (Sarl o SA) il cui scopo rientra nell'ambito del settore cinematografico, possono richiedere all'SSFV che la loro ditta sia ammessa come membro straordinario in modo che questa (in qualità di membro di una federazione di fondatori) possa concludere un accordo con la vfa-fpa al fine di assicurare i propri dipendenti presso la vfa-fpa. I membri straordinari sono inseriti in una lista separata per persone giuridiche. Non hanno diritto ad usufruire dei servizi della federazione e all'Assemblea generale non hanno diritto di voto né sono eleggibili. I membri straordinari versano una quota annuale amministrativa la cui entità è decisa dall'Assemblea generale.

d) Nuove leve

I membri nuove leve sono persone naturali che, in Svizzera o all'estero, frequentano una formazione per una delle professioni appartenenti ad uno dei gruppi professionali rappresentati dall'SSFV. Per l'ammissione in qualità di membro nuova leva è necessario presentare l'attestato dell'istituzione di formazione o la raccomandazione dei delegati del gruppo professionale di appartenenza. Il comitato decide l'ammissione come membro nuova leva.

I membri nuove leve sono inseriti in una lista separata. Sono invitati a tutte le attività della federazione e ricevono tutte le informazioni distribuite dalla federazione come anche un accreditamento gratuito ad un festival. Non hanno diritto ad usufruire della consulenza giuridica e all'Assemblea non hanno diritto di voto né sono eleggibili. Lo statuto di nuova leva dura al massimo cinque anni. Passato tale periodo si deve richiedere l'ammissione come membro attivo, richiesta che verrà esaminata e confermata dai delegati del gruppo professionale e dal comitato. Se non viene fatta richiesta di ammissione come membro attivo, l'appartenenza alla federazione decade automaticamente alla fine dell'anno in corso. Lo statuto di membro nuova leva decade automaticamente se non viene versata la quota annuale dopo un unico richiamo.

- 3.3 In ogni momento è possibile uscire dalla federazione presentando una dichiarazione scritta e rispettando il termine di tre mesi per la fine dell'anno in corso.
- 3.4 Il comitato può decidere l'espulsione per attività che danneggiano la federazione, per violazione degli statuti e delle decisioni della federazione come anche per il mancato versamento delle quote. L'espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale. La persona espulsa può presentare ricorso all'Assemblea generale successiva che delibererà in via definitiva. Nel frattempo, tutti i diritti del membro ricorrente sono sospesi.
- 3.5 Con l'uscita cessano tutti i diritti nei confronti della federazione.
- 3.6 I membri che non adempiono i loro doveri finanziari nei confronti della federazione nonostante ripetuti richiami perdono i loro diritti relativi alla federazione e se gli arretrati si riferiscono a più di due anni, possono essere depennati dalla lista dei membri senza procedura formale di esclusione.

Art. 4 Contributi

- 4.1 Ogni membro è tenuto al versamento di una quota d'iscrizione e di contributi regolari la cui entità è determinata dall'Assemblea generale.
- 4.2 Le riduzioni delle quote accordabili ai membri sottostanno al regolamento dei contributi.

4.3 Gli indennizzi e le spese di trasferta del comitato, dei delegati e di altre persone che svolgono degli incarichi per l'SSFV sottostanno al regolamento degli indennizzi e delle spese.

4.4 Per gli impegni della federazione risponde esclusivamente il patrimonio della federazione.

Art 5 Organizzazione

5.1 I membri esprimono la loro volontà attraverso:

- votazione assembleare
- Assemblea generale (AG)
- Assemblea dei delegati (AD)
- Comitato
- Amministrazione
- Commissioni
- Comunioni ordinarie d'interesse

5.2 Votazione assembleare: Si può richiedere una votazione assembleare:

- Su tutte le delibere dell'AG su richiesta immediata di un terzo dei presenti o su richiesta scritta di un quinto dei membri.
- Su tutte le delibere dell'AD, da essa stessa o su richiesta scritta e firmata da un quinto dei membri
- Su tutte le delibere del comitato, da esso stesso o su richiesta scritta e firmata di un quinto dei membri.

5.3 Assemblea generale: L'AG ordinaria ha luogo ogni anno. Essa definisce le linee guida generali della federazione, approva eventuali contratti con altre organizzazioni, approva il consuntivo e stabilisce l'entità della quota d'iscrizione e dei contributi dei membri. Elege i delegati, i membri del comitato e il o la presidente.

Una AG ordinaria può essere convocata su richiesta scritta e firmata di un quinto dei membri o del comitato. Ha le stesse competenze dell'AG.

5.4 Assemblea dei delegati: L'AD consiste di almeno 13 membri e del o della presidente. I delegati rappresentano i gruppi professionali; le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. Si riuniscono almeno due volte all'anno e determinano l'orientamento culturale e politico della federazione.

5.5 Comitato: Il comitato consiste di almeno tre delegati e del o della presidente. Decide l'amministrazione, si riunisce regolarmente e, assieme all'amministratore/-trice, mette in pratica le decisioni dell'AD e dell'AG. Il comitato rappresenta la federazione verso l'esterno. Si costituisce da sé.

5.6 Amministrazione: L'amministratore o l'amministratrice gestisce la segreteria ed esegue le decisioni del comitato in collaborazione con lo stesso comitato. Ottiene dal comitato tutte le competenze necessarie per lo svolgimento del suo lavoro.

5.7 Commissioni: Il comitato, l'AD e l'AG possono decidere l'istituzione di particolari commissioni e la scelta dei rispettivi membri.

5.8 Comunioni ordinarie d'interesse: Le comunioni ordinarie d'interesse sono delle associazioni ai sensi degli Art. 60 segg. CC di membri dell'SSFV con uguali interessi professionali.

Entro il loro ambito professionale realizzano gli obiettivi dell'SSFV attenendosi alle direttive dichiarate vincolanti per loro. Svolgono il loro compito conformemente ai presenti statuti in modo autonomo e sono libere di scegliere i loro mezzi. Il comitato dell'SSFV emette il regolamento relativo alla procedura di fondazione, di scioglimento e di fusione delle comunioni ordinarie d'interesse. Gli statuti delle comunioni ordinarie d'interesse non devono contrastare gli statuti dell'SSFV. Il comitato

dell'SSFV determina quali parti sono predefinite o vanno definite in modo corrispondente. In particolare, gli statuti delle comunità ordinarie d'interesse devono garantire che i membri dell'SSFV vi usufruiscano del pieno diritto di voto e di elezione, che i membri vi versino soltanto il contributo ai sensi del punto 4.1, che si risponda soltanto con il patrimonio dell'associazione, che lo scioglimento sia possibile soltanto con l'approvazione dell'AG dell'SSFV, che l'AG dell'SSFV deliberi sull'utilizzo del ricavo dello scioglimento, che si ottenga l'approvazione dell'AG dell'SSFV per l'appartenenza ad organizzazioni che potrebbero minare l'autonomia dell'SSFV.

- 5.9 I membri che svolgono temporaneamente una funzione come produttori, durante questo periodo non possono svolgere le loro funzioni all'interno della federazione.
- 5.10 Votazione scritta oppure elettronica: Il comitato, in riferimento all'AG, all'AD ed alle riunioni del comitato, al posto di un'assemblea con la presenza fisica delle persone coinvolte, può anche procedere come segue:
- Indire una riunione virtuale con mezzi elettronici, all'interno della quale la discussione così come la procedura di voto e di elezione sono garantite con mezzi elettronici;
 - Indire una votazione o un'elezione con mezzi scritti o elettronici.
- In tal caso valgono le scadenze e le procedure secondo i paragrafi da 5.3 a 5.6.

Art. 6 Scioglimento

- 6.1 Lo scioglimento del "Sindacato svizzero film e video" (SSFV) può avvenire con la maggioranza di 2/3 dei membri.
- La delibera dello scioglimento sottosta alla votazione assembleare.
- 6.2 In caso di scioglimento dell'associazione, il ricavo dallo scioglimento spetta ad un'organizzazione esente da imposte in Svizzera, che persegue uno scopo identico oppure simile. E' esclusa la ripartizione tra i membri del patrimonio dell'associazione o del ricavo dallo scioglimento.

Statuti del 17 marzo 1974

Modificati il 17 ottobre 1981, il 17 novembre 1990, il 07 luglio 1991, il 15 maggio 1993, l'11 giugno 1994, il 16 maggio 1998, il 12 maggio 2001, il 25 maggio 2002, il 04 giugno 2005, il 26 aprile 2008, il 16 aprile 2011, l'11 aprile 2015, il 28 aprile 2018 e il 13 maggio 2023.